



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione,

osservato che nell'ambito della procedura esecutiva R.G.Es.Imm.486/2022, promossa da POP NPLS 2020 S.R.L. nei confronti di () data disposta la vendita dei beni immobili pignorati;

osservato che, come rappresentato e documentato dall'esecutata, in data 8 gennaio 2025 a depositato ricorso ex art. 44 C.C.I.I. dinnanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la concessione del termine per presentare, in alternativa, la proposta di concordato preventivo con il piano, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, nonché, ai sensi dell'art. 54 comma 4 C.C.I.I., l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, C.C.I.I. (docc. 3 e 4);

osservato che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, C.C.I.I., *“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, ((anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,)) dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”*;

osservato che con provvedimento in data 13 gennaio 2025 è stata, pertanto, disposta la sospensione delle operazioni di vendita fissato per la data del 14 gennaio 2025,

rilevato che con decreto emesso il 27 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di () dichiarando *“cessati gli effetti delle misure protettive concesse”*,

osservato, pertanto, che occorre procedere con le operazioni di vendita,

osservato che () le offerente per l'asta del 14 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in opposizione agli atti esecutivi del 17 febbraio 2025;

osservato, in ogni caso, che l'esperimento di vendita del 14 gennaio 2025 è da intendersi revocato per effetto della intervenuta sospensione/temporanea improcedibilità della procedura esecutiva, con

conseguente necessità, una volta cessati gli effetti delle misure protettive, di fissazione di un nuovo esperimento di vendita, rilevato, peraltro, che l'offerta presentata per l'asta del 14 gennaio 2025 è da intendersi irricevibile in quanto avvenuta (in data 10 gennaio 2025) quando le misure protettive erano già efficaci, considerato che la pubblicazione della relativa domanda nel registro delle imprese è avvenuta in data 9 gennaio 2025 (cfr. visura camerale dell'esecutata), ritenuto, pertanto, che occorre procedere ad ulteriori esperimenti di vendita, come richiesto dal creditore precedente;

p.q.m.

rinnova la delega per ulteriori 18 mesi e dispone che il professionista delegato proceda a nuovi esperimenti di vendita fissando per la prossima asta il prezzo base e l'offerta minima come da precedente asta del 14 gennaio 2025.

Si comunichi.

Monza, 8 gennaio 2026.

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Alessandro Longobardi